

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO EX ART. 6, CO. 4, D.LGS. 175/2016 Predisposta secondo le raccomandazioni del CNDCEC

La Società, in quanto società a controllo pubblico di cui all'art. 2, co.1, lett. m) del d.lgs. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), è tenuta - ai sensi dell'art. 6, co. 4, d.lgs. cit. - a predisporre annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, e a pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio, la relazione sul governo societario, la quale deve contenere:

- uno specifico programma di valutazione del rischio aziendale (art. 6, co. 2, d.lgs. cit.);
- l'indicazione degli strumenti integrativi di governo societario adottati ai sensi dell'art. 6, co. 3; ovvero delle ragioni della loro mancata adozione (art. 6, co. 5).

A. PROGRAMMA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE EX ART. 6, CO. 2, D.LGS. 175/2016.

Ai sensi dell'art. 6, co. 2 del d.lgs. 175/2016:

“Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4”.

Ai sensi del successivo art. 14:

“Qualora emergano nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento [co.2].

Quando si determini la situazione di cui al comma 2, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità, ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile [co.3].

Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 2, anche in deroga al comma 5 [co.4].

Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore

ove esistente e comunicato alla Corte di conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma [co. 5]”.

In conformità alle richiamate disposizioni normative, l'organo amministrativo della Società ha predisposto il presente Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, che è stato esposto all'Organo di controllo ed al Revisore e che rimarrà in vigore sino a diversa successiva deliberazione dell'organo amministrativo, che potrà aggiornarlo e implementarlo in ragione delle mutate dimensioni e complessità dell'impresa della Società.

1. DEFINIZIONI.

1.1. Continuità aziendale

Il principio di continuità aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, cod. civ. che, in tema di principi di redazione del bilancio, al co. 1, n. 1, recita: *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.*

La nozione di continuità aziendale indica la capacità dell'azienda di conseguire risultati positivi e generare correlati flussi finanziari nel tempo.

Si tratta del presupposto affinché l'azienda operi e possa continuare a operare nel prevedibile futuro come azienda in funzionamento e creare valore, il che implica il mantenimento di un equilibrio economico-finanziario.

L'azienda, nella prospettiva della continuazione dell'attività, costituisce -come indicato nell'OIC 11 (§ 22), -un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, dovranno essere chiaramente fornite nella nota integrativa le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi e incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

1.2. Crisi

L'art. 2, lett. c) della legge 19 ottobre 2017, n. 155 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d'impresa e dell'insolvenza) definisce lo stato di crisi (dell'impresa) come *“probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica”*; insolvenza a sua volta intesa – ex art. 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 – come la situazione che *“si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (definizione confermata nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante “Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155”, il quale

all'art. 2, co. 1, lett. a) definisce la "crisi" come *"lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate"*.

Il tal senso, la crisi può manifestarsi con caratteristiche diverse, assumendo i connotati di una:

- crisi finanziaria, allorché l'azienda – pur economicamente sana – risenta di uno squilibrio finanziario e quindi abbia difficoltà a far fronte con regolarità alle proprie posizioni debitorie. Secondo il documento OIC 19, Debiti, (Appendice A), *"la situazione di difficoltà finanziaria è dovuta al fatto che il debitore non ha, né riesce a procurarsi, i mezzi finanziari adeguati, per quantità e qualità, a soddisfare le esigenze della gestione e le connesse obbligazioni di pagamento"*;
- crisi economica, allorché l'azienda non sia in grado, attraverso la gestione operativa, di remunerare congruamente i fattori produttivi impiegati.

2. STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI

Tenuto conto che la norma di legge fa riferimento a "indicatori" e non a "indici" e, dunque a un concetto di più ampia portata e di natura predittiva, la Società ha individuato i seguenti strumenti di valutazione dei rischi oggetto di monitoraggio:

- analisi di indici e margini di bilancio;
- analisi prospettica attraverso indicatori;

2.1. Analisi di indici e margini di bilancio.

L'analisi di bilancio si focalizza sulla:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Tali analisi vengono condotte considerando un arco di tempo storico quadriennale (e quindi l'esercizio corrente e i tre precedenti), sulla base degli indici e margini di bilancio indicati nelle tabelle riportate nel capitolo B).

3. MONITORAGGIO PERIODICO.

L'organo amministrativo esegue un monitoraggio costante dei rischi in applicazione di quanto stabilito nel presente Programma.

In presenza di elementi sintomatici dell'esistenza di un rischio di crisi, l'organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'assemblea dei soci per verificare se risulti integrata la fattispecie di cui all'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016 e per esprimere una valutazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.

L'organo amministrativo che rilevi uno o più profili di rischio di crisi aziendale in relazione agli indicatori considerati formulerà gli indirizzi per la redazione di idoneo piano di risanamento recante

i provvedimenti necessari a prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause ai sensi dell'art. 14, co. 2, d.lgs. 175/2016.

L'organo amministrativo sarà tenuto a provvedere alla predisposizione del predetto piano di risanamento, in un arco temporale necessario a svilupparlo e comunque in un periodo di tempo congruo tenendo conto della situazione economico-patrimoniale-finanziaria della società, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci.

B. RELAZIONE SU MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024.

In adempimento al Programma di valutazione del rischio predisposto dall'organo amministrativo, si è proceduto all'attività di monitoraggio e di verifica del rischio aziendale le cui risultanze, con riferimento alla data del 31/12/2024, sono di seguito evidenziate.

1. LA SOCIETÀ.

Aviovaltellina S.p.A. nasce a metà degli anni 80 e più precisamente il 22 marzo 1985 con partecipazione mista pubblica e privata e procedette a realizzare una prima struttura, con pista pavimentata della lunghezza di 800 mt., strutture di servizio, su di un'ampia area collocata a pochi chilometri dal capoluogo, concessa in Diritto di Superficie dal Comune di Caiolo; la struttura, inaugurata nella primavera del 1986, fin dall'inizio individuava come suo compito principale quello di base per le attività di Protezione Civile, nonché di Servizio Medico di Emergenza con Elicottero (HEMS) e, solo in secondo ordine, quello di struttura per attività turistiche e sportive.

La società ha tutt'ora per oggetto la promozione, la realizzazione e la gestione di aviosuperfici, eliporti ed aeroporti nell'ambito della Provincia di Sondrio e sul territorio nazionale.

2. LA COMPAGINE SOCIALE.

L'assetto proprietario della Società al 31/12/2024 è il seguente:

NOME	N. AZIONI	QUOTA NOMINALE	QUOTA PERCENTUALE
Provincia di Sondrio	3.206	1.410.640,00	58,16
Banca Popolare di Sondrio	459	201.960,00	8,33
Credit Agricole	489	215.160,00	8,87
Banca Intesa San Paolo	240	105.600,00	4,35
Camera di Commercio di Sondrio	120	52.800,00	2,18
Comune di Livigno	100	44.000,00	1,81
Comunità Montana Valtellina di Sondrio	15	6.600,00	0,27
Comunità Montana Alta Valtellina	10	4.400,00	0,18
Comune di Caiolo	10	4.400,00	0,18
Altri azionisti privati	864	379.720,00	15,66
TOTALE		2.425.280,00	100,00

3. ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo è costituito da un Amministratore Unico, nella persona del Sig. Gionni Gritti, nominato con delibera assembleare in data 09/05/2024, e rimarrà in carica sino all'approvazione del bilancio al 31/12/2026:

4. ORGANO DI CONTROLLO – REVISORE.

L'organo di controllo è costituito da un collegio sindacale nominato con delibera assembleare in data 09/05/2024 e rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026:

CARICA	NOMINATIVO
Presidente del Collegio Sindacale	Cottica Marco
Sindaca	Mainetti Giusi
Sindaca	Muffatti Lara
Sindaco Supplente	Stangoni Claudio
Sindaco Supplente	Ferrarini Paolo

La Revisione è affidata al Dott. Alessandro Nonini, nominato in pari data e che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2026.

5. IL PERSONALE.

La situazione del personale occupato alla data del 31/12/2024 è la seguente:

- PAGANONI Alessandro – Mansione: Post Holder Sicurezza Operazioni.

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CRISI AZIENDALE AL 31/12/2024.

La Società ha condotto la misurazione del rischio di crisi aziendale utilizzando gli strumenti di valutazione indicati al § 2 del Programma elaborato ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 175/2016 e verificando l'eventuale sussistenza di profili di rischio di crisi aziendale in base al Programma medesimo, secondo quanto di seguito indicato.

6.1. ANALISI DI BILANCIO

L'analisi di bilancio si è articolata nelle seguenti fasi:

- raccolta delle informazioni ricavabili dai bilanci, dalle analisi di settore e da ogni altra fonte significativa;

- riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico;
- elaborazione di strumenti per la valutazione dei margini, degli indici, dei flussi;
- comparazione dei dati relativi all'esercizio corrente e ai tre precedenti;
- formulazione di un giudizio sui risultati ottenuti.

6.1.1. Esame degli indici e dei margini significativi

La seguente tabella evidenzia l'andamento degli indici e margini di bilancio considerati nel periodo oggetto di esame (esercizio corrente e tre precedenti).

	2021	2022	2023	2024
Grado di autonomia finanziaria Indica quanta parte di 1 euro di finanziamenti proviene da mezzi propri; più è alto e più l'impresa si affida all'autofinanziamento per reperire i fondi da investire, più è basso e più l'impresa fa ricorso a fonti esterne per finanziare gli investimenti.	71%	69%	69%	70%
Grado di elasticità degli impieghi Evidenzia il peso degli impieghi a breve rispetto al totale degli investimenti e quanto è elastica la struttura attiva del patrimonio.	31%	23%	18%	14%
Grado di indebitamento corrente E' il peso dell'indebitamento a breve rispetto al totale delle fonti finanziarie.	7%	11%	11%	8%
Grado di ammortamento Indica il grado di obsolescenza dell'attivo fisso.	32%	30%	30%	30%
Margine di struttura	73.582	307.592	467.048	585.829
Margine di sicurezza	813.409	425.775	267.823	233.892
Copertura delle immob.con capitale proprio	103%	89%	84%	81%
Copertura delle immob.con capitale a lungo termine	134%	115%	109%	108%

I margini di struttura e di sicurezza derivano dalla differenza tra l'importo delle fonti a lunga permanenza e il totale delle Immobilizzazioni nette. Esprimono l'attitudine dell'impresa a mantenere nel medio/lungo termine un costante equilibrio tra i flussi monetari in entrata e in uscita. I quozienti di copertura sono formati dal rapporto tra i mezzi a lunga permanenza e il totale delle attività immobilizzate. Esprimono una valutazione della solidità patrimoniale attraverso il grado di dipendenza dell'azienda da fonti di finanziamento esterne nella copertura degli investimenti in immobilizzazioni.				
Grado di indebitamento (Leverage) Mette a confronto i mezzi finanziari a disposizione dell'azienda con vincolo di debito e quelli a titolo di capitale proprio; il tasso di indebitamento misura il grado di equilibrio tra le differenti fonti di finanziamento. Più elevato è il grado di indebitamento maggiore è il rischio finanziario.	0,40	0,45	0,45	0,44
Margine di tesoreria Quoziente di liquidità (Quick Ratio) Sono indicatori finanziari della liquidità dell'Impresa indicano la capacità dell'azienda di "soddisfare" i debiti a breve e medio termine, mediante la liquidità disponibile e con i crediti a breve e medio termine.	794.920 423%	391.468 201%	239.234 162%	197.011 168%
Capitale Circolante Netto Quoziente di disponibilità Gli indici mettono a confronto gli impieghi destinati a essere realizzati in forma liquida entro un anno, con le passività, il cui rimborso è richiesto nel corso dell'anno, mostrando la capacità dell'Impresa a coprire i debiti a breve e medio termine con la liquidità disponibile (cassa e banche) i crediti a breve e medio termine e le rimanenze. Forniscono un'indicazione della capacità dell'impresa a far fronte agli impegni finanziari a breve termine, evidenziando il grado di solvibilità dell'azienda nel breve periodo.	813.409 430%	425.775 210%	267.823 170%	213.892 173%
ROI (Return On Investment) ROE (Return On Equity)	0,42 0,06	0,78 0,16	1,18 0,78	1,88 1,51

6.1.2. Valutazione dei risultati.

Dai dati sopra riportati, si evince che la società, nonostante gli importanti investimenti legati, in particolare, al cambio di status, gode ancora di una buona solidità patrimoniale ed una discreta liquidità finanziaria, mentre la redditività, pur essendo positiva, è abbastanza modesta, ma coerente con la *mission* aziendale affidata dai Soci alla società.

7. CONCLUSIONI.

I risultati dell'attività di monitoraggio condotta in funzione degli adempimenti prescritti ex art. 6, co. 2 e 14, co. 2, 3, 4, 5 del d.lgs. 175/2016 inducono l'organo amministrativo a ritenere che il rischio di crisi aziendale relativo alla Società sia da escludere.

C. STRUMENTI INTEGRATIVI DI GOVERNO SOCIETARIO.

Ai sensi dell'art. 6, co. 3 del d.lgs. 175/2016:

“Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;*
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;*
- c) codici di condotta propri, o adesione ai codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;*
- d) programmi di responsabilità sociale dell'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea”.*

In base al co. 4:

“Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio”.

In base al co. 5:

“Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4”.

Nella seguente tabella si indicano gli strumenti integrativi di governo societario:

Riferimenti normativi	Oggetto	Strumenti adottati	Motivi della mancata integrazione
Art. 6 comma 3 lett. a)	Regolamenti interni	La Società ha adottato un Regolamento per gli appalti.	
Art. 6 comma 3 lett. b)	Ufficio di controllo		La Società, in considerazione delle dimensioni della struttura organizzativa e dell'attività svolta, non si è dotata di una struttura di <i>internal audit</i> .
Art. 6 comma 3 lett. c)	Codice di condotta	La Società ha adottato: - Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001; - Codice Etico; - Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza ex L. 190/2012;	
Art. 6 comma 3 lett. d)	Programmi di responsabilità sociale		Non si ritiene necessario adottare ulteriori strumenti integrativi

Il CdA ha nominato in data 12 luglio 2021 l'organismo di vigilanza del Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001. Nel corso delle sue verifiche l'ODV non ha segnalato nessun elemento sostanziale di rischio aziendale; risulta inoltre nominato un Responsabile Corruzione e Trasparenza (RPCT).

Sondrio, 14 aprile 2025

L'Amministratore Unico
(Gionni Gritti)